

Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale relativo alle misure necessarie a fronteggiare l'attuale carenza di Medici di Medicina Generale"

stipulato in data _____ dalla Regione Lazio e le OOSS dei Medici di Medicina Generale.

Le parti evidenziano:

- la grave situazione di carenza di medici di medicina generale in molte zone del territorio laziale che rendono arduo garantire a tutta la cittadinanza il medesimo livello di assistenza nonché l'attuazione dei programmi regionali di prevenzione, delle politiche di prossimità, anche nell'ottica della realizzazione dei progetti PNNR;
- l'elevato livello di cessazioni di attività sia nell'ambito dei medici del ruolo unico a ciclo di scelta che del ruolo unico a quota oraria, previste nei prossimi mesi, che potrebbe determinare ulteriore aggravamento della situazione, stante le difficoltà già riscontrate di individuare MMG cui assegnare le zone carenti;

Le parti concordano:

sulla necessità di attuare tutte quelle misure, anche di carattere straordinario e temporaneo, che permettano la copertura di tutte le attuali carenze di assistenza primaria e di continuità assistenziale prevedendo ulteriori misure, oltre a quelle già esistenti, così da garantire l'assistenza di medici di medicina generale a tutto il territorio regionale, in special modo alle zone che presentano determinate caratteristiche orografiche che registrano una minor accettazione al rapporto convenzionale.

Le parti, pertanto, richiamano e garantiscono la piena attuazione:

- dell'art 9 del d.l. n. 135/2018 e s.m.i. che prevede che i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e gli iscritti al corso di formazione specifica in MG possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali;
- dell'art. 2 quinquies del D.L. n. 18/2020;
- dell'art. 1 comma 424 della legge n. 178/2020;
- del Decreto del Ministero della Salute del 28 settembre 2020;

e convengono, nelle more della conclusione delle procedure di attribuzione degli ambiti rimasti vacanti e dell'identificazione del titolare:

1. gli incarichi provvisori sono assegnati in deroga all'art. 28 ACN qualora le caratteristiche orografiche e sociali del territorio determinano la necessità dell'assistenza in un specifico comune;
2. dare piena attuazione alle norme già previste nel nuovo ACN di cui all' art.38 c.8 e e Art.38 c.9 (estensione fino a 38 ore dei medici a quota oraria e procedere con l' attribuzione di ulteriori 4 ore collegate a prestazioni diurne)
3. solo dopo aver verificato le coperture delle ore e delle carenze , al momento ancora in attribuzione e dopo aver effettuato monitoraggio sui medici del ruolo unico a ciclo di scelte, ancora non a massimale raggiunto, può essere autorizzato il provvisorio aumento del massimale individuale fino a 1800 assistiti nell'ambito comunale ove si riscontra l'effettiva

carezza, fatte con particolare attenzione per i requisiti (*“personale di segreteria e infermieri ed eventualmente altro personale sanitario, per assicurare la continuità dell'assistenza,”*) individuati come essenziali proprio per fronteggiare tali situazioni di surplus assistenziale.

4. ~~Si concorda, infine, sulla possibilità di mantenere l'incarico convenzionale ai MMG anche oltre il 70esimo anno d'età, con il loro assenso, qualora la cessazione di tali soggetti non possa essere ricoperta utilizzando tutti gli strumenti ordinari e straordinari, accertato che la stessa cessazione possa determinare un grave nocumento all'assistenza dei cittadini.~~